

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

56.

SEDUTA DI MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUBBI EMILIO

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	689
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Norme per il riassetto del ruolo del personale della ex carriera esecutiva delle Conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse (2796)	689
PRESIDENTE	689, 700, 701, 704, 705, 708, 709
AZZARO	692, 698, 699
BELLOCCHIO	692, 699
CIAMPAGLIA	696
COLUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	697, 699, 701, 704, 705, 709
D'ALEMA	711
FERRARI MARTE	701, 705
GARZIA, <i>Relatore</i>	690, 692, 699, 700, 704
PATRIA	697
SANTAGATI	695, 708, 709
SEPPIA	694
SPAVENTA	692, 697, 709
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	712

La seduta comincia alle 17,20.

MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato Laganga è sostituito dal deputato Ferrari Marte.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per il riassetto del ruolo del personale della ex carriera esecutiva delle Conservatorie dei Registri immobiliari e disposizioni connesse (2796).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per il riassetto del ruolo del personale della ex carriera esecu-

tiva delle Conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse».

Comunico che le Commissioni I e V hanno espresso parere favorevole sia sul testo del provvedimento in esame sia sugli emendamenti che ad esso sono stati presentati.

Il relatore onorevole Garzia ha facoltà di fare il punto sullo stato della discussione e di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

GARZIA, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Governo ha puntualmente adempiuto quanto si era impegnato a fare in conseguenza dell'adozione, da parte della nostra Commissione, della risoluzione n. 7-00142, con la quale si stabiliva che finalmente la questione del precariato dovesse trovare una definitiva conclusione entro il 31 dicembre 1981, in tal modo tenendo nel dovuto conto il richiamo in proposito effettuato dalla Corte dei conti.

Il Governo pertanto, presentando il 5 novembre 1981 i suoi emendamenti, ha non soltanto recepito i principi e criteri direttivi contenuti nella suddetta risoluzione, ma ha dimostrato di voler rispettare due principi fondamentali: quello della soluzione del problema del precariato nell'ambito del Ministero delle finanze tenendo conto delle reali esigenze dell'amministrazione finanziaria, e quello di rispondere alle attese di tutta una serie di lavoratori i quali (alcuni da molti anni) prestano servizio precario presso la amministrazione dello Stato e sperano in una soluzione che dia finalmente loro una qualche garanzia di stabilità.

C'è comunque da tener presente che la risoluzione adottata dalla Commissione ha fornito al Governo precise indicazioni sul come procedere in direzione della soluzione del problema del precariato, proprio per rendere la soluzione stessa definitiva ed impossibile il verificarsi di nuove forme capaci di ripresentare il problema in futuro. Si è pensato di poter raggiungere questo obiettivo (pertanto in tale

direzione andava l'indicazione data al Governo) utilizzando la legge n. 312 del 1980, attraverso la quale è stato modificato il regio decreto n. 100 del 1937 che stabiliva il passaggio nei ruoli organici dopo tre anni di apprendistato, indicava alcune modalità relative allo svolgimento di uno speciale concorso di idoneità, ed imponeva un limite di età non superiore al cinquantacinquesimo anno.

La risoluzione, infine, impegnava il Governo a rimuovere il vincolo territoriale quinquennale e decennale, vincolo a suo tempo stabilito più nell'interesse dell'amministrazione che dei suoi dipendenti, e più che mai inutile ora che si tenta di rendere i precari del tutto eguali al restante personale del Ministero delle finanze, sia nell'interesse dell'amministrazione che oggi vuole giustamente disporre di dipendenti secondo le proprie necessità.

Pertanto, il disegno di legge n. 2796 ci appare non tanto stravolto quanto rivoluzionato dagli emendamenti presentati dal Governo il 5 novembre 1981. Il primo di tali emendamenti riguarda il titolo del provvedimento, titolo che deve adeguarsi alla nuova struttura del testo. Il contenuto dell'originario disegno di legge, cioè la necessità di sistemare il precariato e comunque di garantire il funzionamento delle conservatorie, è andato a collocarsi nell'articolo 1 del nuovo testo, articolo nel quale non solo si opera la sistemazione del precariato, ma, con un'operazione di crescita del personale in esso presente e con particolare riguardo al personale che attualmente regge, sia pure con qualifica inferiore, le conservatorie, si compie un atto di organica disposizione del personale al fine di garantirne la funzionalità.

L'articolo 2 riguarda il noto problema dei lavoratori in rapporto con gli uffici tecnici erariali, nel quadro dell'articolo 15 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, lavoratori i quali abbiano intrattenuto rapporti di appalto o di commessa a fattura.

L'articolo 3 risolve il problema dei messi notificatori che erano rimasti al di fuori della regolamentazione contenuta nel provvedimento originario. L'articolo 4 ri-

guarda i cosiddetti novantisti assunti in base al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276. L'articolo 5 stabilisce le procedure attraverso le quali viene effettuato il passaggio dal precariato al diurnistato. L'articolo 6 modifica le tabelle degli emolumenti ipotecari. L'articolo 7 contiene la proposta di adempimenti legislativi che il Governo fa quanto al vincolo territoriale. L'articolo 8, infine, è relativo alla copertura dell'onere che il provvedimento comporta.

Vorrei ora svolgere alcune brevi considerazioni. Il Comitato ristretto, che ha lavorato con attenzione ed anche con molto impegno, ha ritenuto che fosse necessario, oltre che verificare l'aderenza degli emendamenti proposti dal Governo alla risoluzione concordata tra i gruppi ed approvata all'unanimità dalla Commissione, indicare una procedura eguale per tutto il precariato, in qualunque forma si presenti, e dare una scadenza all'operazione di sistemazione di tutte le categorie di precari interessate. Tale scadenza è stata individuata nel 1° ottobre 1981.

Debbo dare atto all'onorevole Bellocchio del fatto che questo risultato di parità di trattamento è derivato soprattutto dai richiami che egli ebbe a fare in sede di discussione nel Comitato ristretto; allo stesso modo debbo riconoscere che, se il provvedimento trova oggi una parte della sua copertura, ciò è dovuto ad una proposta che l'onorevole Bellocchio ha fatto relativamente all'articolo 6 — parliamo sempre degli emendamenti del Governo — per ciò che concerne la tabella degli emolumenti ipotecari. Da tale tabella risulta che, elevando opportunamente i massimali, si arriva, in pratica, ad ipotizzare maggiori entrate per 25 miliardi. Tutto questo lavoro svolto dal Comitato ristretto è stato recepito dal Governo che, sulla base di esso, ha formulato i suoi emendamenti.

Sottolineo, altresì, che attraverso le norme contenute nel disegno di legge in discussione, i precari di cui si tratta diventano diurnisti per la durata di tre anni e che la loro sistemazione è prevedibile che non turbi in alcun modo la situazione di organico del Ministero delle

finanze, in quanto, rispetto a 16.335 vacanze effettive, tolti coloro che sono andati in pensione beneficiando della legge n. 336, tolti i posti destinati a coloro che vinceranno i concorsi attualmente in fase di espletamento (5.018), tolti quelli spettanti in base alla legge sull'occupazione giovanile (3.623), tolti, infine, i posti già assegnati in base a concorsi totalmente espletati (2.839), restano comunque 5.845 posti, cui vanno aggiunti circa 2.500 posti, secondo una stima approssimativa dell'entità dell'esodo del personale per gli anni fino al 1983.

Vorrei ora brevemente commentare i subemendamenti che sono stati presentati.

Il primo subemendamento, a firma dell'onorevole Bellocchio, all'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 1, propone di sopprimere al terzo comma le parole « previsto per l'accesso alle carriere direttive ». La ragione di questo emendamento sta nel fatto che parte del personale dell'amministrazione che dovrebbe accedere alla settima qualifica funzionale non è in possesso del diploma di laurea previsto dalla legge sui dirigenti (giurisprudenza ed economia e commercio), ma ha invece un diploma di laurea di altro tipo. Rimuovendo questo ostacolo sarà possibile utilizzare anche questo personale. Sono pertanto favorevole a questo emendamento.

Mi dichiaro inoltre favorevole al subemendamento del Governo aggiuntivo al suo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1. Pregherei però il sottosegretario Colucci di chiarirne meglio il significato alla Commissione.

Sono altresì favorevole ai subemendamenti, a firma dell'onorevole Bellocchio, al primo e al terzo comma dell'emendamento governativo interamente sostitutivo dell'articolo 4. La dizione governativa, infatti, potrebbe costituire, in sede di interpretazione della norma, un vincolo per alcuni precari (che hanno lavorato come tali antecedentemente alle date indicate) nella valutazione del momento dal quale la legge stabilisce la possibilità del diurnistato.

L'onorevole Bellocchio ha poi presentato all'emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 6, un subemendamento che prevede la sostituzione del punto 1 della tariffa con i seguenti capoversi: « Per ogni negozio giuridico o per ciascuna convenzione oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione, iscrizione o annotazione ». « Ciascuna nota non può riguardare più di un negozio giuridico o convenzione oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione, l'iscrizione o annotazione ». La *ratio* di queste proposte di modifica deriva dall'esiguità degli emolumenti richiesti e dall'esigenza — data appunto questa esiguità — di impedire quella che era diventata una sorta di mercimonio circa la possibilità di ottenere elenchi relativi a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni. Mi dichiaro pertanto favorevole.

Sono, infine, favorevole al subemendamento, sempre dell'onorevole Bellocchio, alla tabella proposta dal Governo che introduce la sesta e la settima qualifica funzionale, nel senso di spostare l'indicazione di « segretario amministrativo » alla colonna relativa ai profili professionali, perché non si tratta di mansione, ma appunto di profilo professionale.

AZZARO. Circa la tabella proposta dal Governo, desidererei avere dal sottosegretario Colucci qualche chiarimento per quanto riguarda i vice conservatori dei registri immobiliari, che poi sarebbero i gerenti...

GARZIA, *Relatore*. I vice gerenti.

AZZARO. Esiste un problema di gerenti, e preannuncio che presenterò in proposito un emendamento; vorrei però prima sentire dal rappresentante del Governo le ragioni degli emendamenti presentati.

GARZIA, *Relatore*. Concludo sottolineando che con l'approvazione degli emendamenti presentati dal Governo e dal collega Bellocchio, che hanno sostanzialmente recepito i principi della risoluzione sul precariato approvata all'unanimità dalla

nostra Commissione, si va alla definizione di un problema che è indubbiamente di grande rilevanza. Come ho detto prima, il problema ha due facce e contempla due interessi, cioè, quelli dei precari e quelli dell'amministrazione finanziaria.

Le consultazioni che ho avuto con il personale interessato mi hanno ulteriormente convinto del fatto che ridare tranquillità a chi presta la sua opera è cosa che va senz'altro a vantaggio di una migliore produttività; ed è un giudizio, questo, ribadito da funzionari sulla cui capacità non v'è alcun dubbio.

Ritengo, quindi, che se la Commissione considererà favorevolmente il lavoro svolto dal Comitato ristretto potrà procedere con assoluta tranquillità, negando quei facili giudizi che l'operazione che stiamo per concludere potrebbe indurre a formulare.

SPAVENTA. Onorevole relatore, è stata definita la copertura ?

GARZIA, *Relatore*. Sì, è stata stimata in 116 miliardi; con essi il Governo ha garantito la copertura degli oneri relativi ai precari in oggetto.

BELLOCCHIO. Pur dando atto al relatore di avere egregiamente fotografato i lavori del Comitato ristretto, devo aggiungere che nella discussione generale svolta in Commissione la volta scorsa è rimasto quasi oscurato il problema relativo alle conservatorie privilegiando, invece, quello attinente la sistemazione del personale precario.

Desidero avanzare, in questa sede, alcune considerazioni che mi auguro valgano anche come dichiarazione di voto che già da ora, a nome del mio gruppo, preannuncio positiva al provvedimento in esame.

Nel corso del dibattito a seguito delle dichiarazioni del Governo, dibattito conclusosi il 29 settembre scorso con la replica del ministro, ebbi modo di soffermarmi largamente sui problemi del catasto e delle conservatorie, e questa sera, quindi, non intendo ritornarci se non per qualche considerazione che valga a spie-

gare il voto positivo del mio gruppo e dar risposta a qualche interrogativo sorto in questa seduta.

Se i colleghi rileggono la relazione al disegno di legge n. 2796, nella primissima stesura, si accorgeranno che in essa si sottolineava lo stato di profondo disagio in cui versano gli uffici delle conservatorie. Io mi permetto di dire che più che disagio è una condizione di paralisi quella in cui si trovano gli uffici delle conservatorie. E suffragherò questa affermazione con qualche esempio.

Prendiamo la situazione esistente in Lombardia. A Milano occorrono tredici mesi perché le conservatorie provvedano a registrare iscrizioni e cancellazioni di ipoteche, atti di compravendita e trascrizione relativa a sequestro o pignoramento di immobili; può accadere che il proprietario di un immobile si trovi, ad un anno di distanza dalla data dell'acquisto, di fronte alla vendita all'asta di quell'immobile, a causa di pendenze a carico del precedente proprietario. A Milano I, dove la conservatoria ha giurisdizione sulla città, le iscrizioni sono ferme al 30 settembre e le trascrizioni al 31 marzo con 23.600 atti di compravendita arretrati. A Milano II le iscrizioni sono ferme al 31 agosto con 4.000 arretrati e le trascrizioni al 31 ottobre con oltre 92.000 arretrati. A Bergamo si rasenta il ridicolo: le iscrizioni e le trascrizioni sono ferme al mese di luglio e le ipoteche non vengono cancellate da oltre cinque anni. E va aggiunto che le note non ancora registrate vengono rilegate in volumi di impossibile consultazione per il loro numero; tant'è che a Milano II, ad esempio, occorre esaminare al riguardo, la bellezza di ben 180 volumi.

Gli esempi citati dovrebbero essere sufficienti, a mio avviso, a dare il senso della paralisi in cui versano gli uffici delle conservatorie, a far sorgere il ragionevole dubbio che non vi sia più certezza del diritto e che i ritardi siano destinati ad aggravarsi se è vero, ad esempio, che nella sola provincia di Milano ogni anno vengono effettuate 135.000 iscrizioni di tipo immobiliare. Dunque, se le conserva-

torie dei registri immobiliari funzionano in questo modo non è difficile immaginare quali conseguenze ricadranno sui cittadini, certo non sicuri che l'immobile acquistato sia libero da pignoramenti e da ipoteche varie, sugli istituti finanziari, sugli istituti di credito, eccetera. Se dalla Lombardia ci spostiamo nel Veneto e prendiamo in esame la situazione di Padova, ad esempio, notiamo che dal 1978 la conservatoria ha subito due trasferimenti di sede e la perdita di metà dell'organico, sì che da 22 unità si è dimezzato ad 11; da 25 impiegati esistenti dieci anni fa, si giungerà ad una presenza di non più di nove impiegati; il lavoro è raddoppiato e l'arretrato è spaventoso: vi sono richieste dal marzo del 1980 e nonostante gli sforzi del personale le trascrizioni hanno un ritardo di oltre un anno. Ciò comporta una forte possibilità di evasione fiscale, e se a questo aggiungete che la fotocopiatura delle trascrizioni è ferma da anni, avete chiaro il quadro dello sfascio in cui versano gli uffici in questione.

Il Governo ci dirà che ha avuto inizio la sperimentazione della procedura di meccanizzazione a Pescara e ad Arezzo, incarico che dal 10 gennaio 1980 è stato affidato alla Società generale di informatica; in proposito, però, vorrei chiedere al rappresentante del Governo quali sono i reali risultati di questo tipo di sperimentazione, dal momento che l'ideale sarebbe procedere al coordinamento dei tre settori - catasto, registro e conservatorie - coinvolgendoli in un progetto complessivo di automatizzazione.

È tenendo presente questo preciso obiettivo che il gruppo comunista ha presentato gli emendamenti cui ha fatto prima riferimento il relatore, che ringrazio per il parere favorevole espresso nei loro confronti. Però, anche qualora i nostri emendamenti venissero accolti e la legge varata, non è che automaticamente sarebbero risolti tutti i problemi del settore. Il conservatore, ad esempio, è nominato dal ministro delle finanze, ed ha la facoltà di scegliere un uomo di fiducia che è il gerente, il quale, in molte conservatorie, è un impiegato della categoria ese-

cutiva, e ciò è mortificante sia per questi impiegati che per quelli della categoria di concetto, perché nel corso di più di quarant'anni di vita democratica è stato espletato un solo concorso per accedere alla categoria di concetto, per cui è tutto bloccato, anche il passaggio alla carriera direttiva.

È questa la situazione in cui versano i funzionari delle conservatorie; allora, poiché ci accingiamo ad allargare la pianta organica delle categorie stesse — da 92 a 122 elementi — il gruppo comunista intende far tutto il possibile per consentire a coloro che sono in possesso di laurea, e magari hanno al loro attivo un'esperienza di 20-30 anni di lavoro, di accedere finalmente alla carriera direttiva.

Chiaramente non possiamo, in questa sede, trattare tutti questi problemi, anche perché presso la Commissione giustizia si trovano altri due provvedimenti aventi come oggetto la questione delle conservatorie (in modo particolare la proposta di legge n. 2046).

Per quanto riguarda la seconda parte del provvedimento, relativa ai precari, pur partendo da alcune considerazioni di carattere negativo — soprattutto in riferimento ai tempi e ai modi delle assunzioni — con lo spirito di cooperazione che ci distingue abbiamo cercato di migliorare la situazione ricorrendo al principio della mobilità, per cui coloro che vengono assunti possono anche essere destinati ad un settore diverso da quello inizialmente previsto. Mi riferisco, pertanto, all'eliminazione del vincolo, dell'appalto, e di qualsiasi possibilità — da parte dell'amministrazione — di assumere altro personale precario.

Ci siamo inoltre preoccupati, nell'interesse della produttività dell'amministrazione, di non danneggiare coloro che sono entrati nell'amministrazione stessa attraverso regolare concorso. Insisto su questo punto proprio per l'importanza morale che esso riveste, e che occorre sempre tener presente, rivestendo enorme importanza il problema del reclutamento del personale da adibire agli uffici della pubblica amministrazione. È per questa con-

siderazione di fondo che abbiamo fatto prevalere l'esigenza di accompagnare il provvedimento in esame con riferimenti di carattere finanziario riguardanti il relativo onere in modo da evitare — tenendo conto di tutte le ipotesi residuali e delle fattispecie minori — di dover in futuro tornare sull'argomento. Non era infatti da sottovalutare il problema della esclusione di categorie che avrebbero potuto creare, in futuro, delle complicazioni.

In ordine, pertanto, al ritardo verificatosi nei confronti di una riforma complessiva ed organica della pubblica amministrazione, il gruppo comunista richiama in particolare l'attenzione del Governo sulla grave carenza di un controllo efficace della modalità concorsuale o di accesso all'impiego; non essendo le attuali procedure in grado di garantire una reale selezione degli elementi migliori, accade che vengano scoraggiati dall'accedere alla pubblica amministrazione proprio quei giovani che si fidano della preparazione individuale anziché della lottizzazione.

Stando così le cose il gruppo comunista, coerente al proprio impegno, e conscio di aver contribuito a migliorare il testo dichiara che voterà a favore del provvedimento in esame.

SEPPIA. Desidero fare alcune brevi considerazioni che avranno anche il valore di dichiarazioni di voto; brevi, perché già in sede di Comitato ristretto e di dibattito in Commissione abbiamo avuto modo di esprimere chiaramente il nostro punto di vista sui diversi argomenti facenti parte della problematica al nostro esame.

Parto dalla constatazione che ci troviamo di fronte ad un provvedimento che affronta due questioni: una relativa alle conservatorie dei registri immobiliari e l'altra concernente la stabilizzazione del personale precario dell'amministrazione finanziaria.

In merito al primo problema, il provvedimento in esame determina un aumento, un potenziamento degli organici e dà una giusta risposta ad una situazione di disagio manifestatasi nei confronti del funzionamento di questo servizio, per il qua-

le sono stati riscontrati eccessivi allungamenti dei tempi con le immaginabili conseguenze su diritti tanto delicati quali quelli relativi a beni immobili. In tale ottica mi pare che le proposte del Governo tendano a risolvere tali problemi e si muovano nella giusta direzione.

Per ciò che concerne il secondo problema, cioè la stabilizzazione del precariato nell'ambito dell'amministrazione finanziaria, debbo ricordare che, nel corso di questa legislatura, sono stati presentati in proposito diversi progetti di legge, tutti tendenti a portare certezza in una situazione tanto delicata. È evidente, infatti, che, quando l'amministrazione ricorre al precariato, esprime una situazione di depotenziamento, di carenza degli organici; a tale situazione si cerca di rispondere con interventi che inizialmente sono straordinari, ma che poi diventano uno ordinario strumento straordinario — consentitemi il bisticcio di parole —, in quanto, uscendo dal contingente, assumono carattere definitivo.

Data questa situazione generale, ritengo che il provvedimento in esame risponda alle esigenze che si sono poste, tenda, cioè, a colmare quei vuoti di organico che non sono più giustificabili e faccia questo tenendo presente il cumulo di esperienza professionale che questi lavoratori precari hanno acquisito nel corso degli anni. Per questi motivi il gruppo socialista preannuncia che voterà a favore del provvedimento in esame.

SANTAGATI. Il provvedimento che questa sera siamo chiamati ad esaminare si presenta con una fisionomia diversa rispetto all'originario disegno di legge numero 2796. Su questo aspetto non mi formalizzo e non ne faccio oggetto di specifica doglianza; auspico soltanto che queste commissioni, queste miscellanee in futuro si verifichino soltanto in casi eccezionali.

Credo che l'attuale stesura dell'articolo risponda ad una certa logica, nel senso che essa si colloca perfettamente nell'ambito della risoluzione approvata da questa Commissione all'unanimità. In tale

risoluzione — che, come si sa, ha in Commissione lo stesso carattere vincolante per il Governo che ha la mozione in aula — veniva affermato il principio, sul quale tutti i gruppi si sono trovati d'accordo, di dare sistemazione al precariato, avendo riscontrato che nell'amministrazione italiana anche in questo caso vale il principio che non c'è nulla di più duraturo del provvisorio.

Il disegno di legge in discussione, pertanto, prende atto di una determinata situazione, ne sana l'aspetto formale e, nello stesso tempo, non disperde il bagaglio di esperienza professionale che tale personale ha acquisito nel corso degli anni. Però mettiamo anche qui un punto fermo, perché se tra qualche mese, fatta questa legge, dovessimo ricominciare col problema dei precari, francamente dimostreremo di non aver appreso niente dall'esperienza del passato e non credo che vi potrà essere da parte della Commissione, in particolare da parte del mio gruppo, quel *favor*, quella predisposizione, che ora c'è, di definire una volta per sempre la materia con una normativa, in cui sono stati trasfusi i principi posti nella risoluzione approvata all'unanimità dalla Commissione il 27 ottobre, che vuole rappresentare anche uno sforzo di comprensione nei confronti del personale in questione. Faccio riferimento, ad esempio, alla norma riguardante i concorsi con la quale si è voluto andare incontro ai problemi dei dipendenti dell'amministrazione che, non più studenti o giovanissimi, si sarebbero trovati in difficoltà a sostenere delle prove esclusivamente astratte o teoriche. Mi sembra pertanto accettabile aver previsto per la categoria di cui al terzo comma dell'articolo 1 un programma di esame dei concorsi speciali consistente in un esame-colloquio avente ad oggetto nozioni di diritto amministrativo, di diritto civile, di diritto tributario e di procedura civile e penale; ed altrettanto accettabile è la previsione, per il personale di cui agli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento, di un esame-colloquio su materia di propria esperienza acquisita nel periodo di servizio presso l'amministrazione. Mi sembra

questo un criterio equo di valutazione che evita di trasformare l'esame in un dramma per il candidato, ed evita altresì il ricorso a forme di protezione o di raccomandazione che, purtroppo, rappresentano una piaga dei concorsi in Italia.

Il problema del precariato viene risolto, con la nuova normativa presentata, in maniera soddisfacente, anche se non ottimale. Si poteva procedere alla copertura dei posti attraverso una rigorosa selezione, ma sul piano umano oltre che su quello amministrativo non sarebbe stato accettabile il criterio di assumere persone estranee senza prima aver sistemato gente che, attraverso un concorso piuttosto semplice, deve dare una dimostrazione della sua competenza e capacità lavorativa acquisendo così il diritto di restare non più come precario, ma come effettivo, nella amministrazione.

Per quanto riguarda le conservatorie, il provvedimento non affronta congruamente questo problema che diventa ogni giorno più drammatico. Come professionista posso dire che, ad esempio a Roma, nessun cittadino può essere mai sicuro di comprare un immobile che non sia gravato da qualche ipoteca, o altra servitù, perché non si riesce mai ad avere in termini ragionevoli, prima del passaggio di proprietà presso il notaio, la documentazione occorrente, e molto spesso questa documentazione non ha alcun grado di certezza. Può darsi che facendo la visura ipotecaria formalmente risulti che sull'immobile in questione non vi sia nessun vincolo, poi a volte viene fuori che invece qualche onere c'è. La situazione è pertanto quanto mai precaria. Le strutture attuali sono fatiscenti, superate, non più in grado di assolvere al compito istituzionale, che è appunto quello di certificare se esiste una serie di gravami su beni reali e immobili.

Con il provvedimento in esame ritengo si sia fatto solo un piccolo passo avanti per la risoluzione di questo problema, un tentativo di sbloccare una situazione diventata insostenibile. Mi auguro che il Governo, dopo questa prima manifestazione di buona volontà, che ha ottenuto il con-

senso unanime della Commissione, prosegua su questa strada e non si fermi a questo provvedimento che è del tutto provvisorio e marginale.

Non entro nell'esame dettagliato dell'articolato per il quale dovrei proporre delle modifiche che però il Governo mi direbbe che in questo momento non è in condizioni di accettare e che richiederebbero una pausa di riflessione con un ulteriore ritardo dell'*iter* del provvedimento. Ritengo che allo stato attuale convenga attestarsi sul testo presentato che considero, ripeto, non certo ottimale. Ma tutti sappiamo che l'ottimo molto spesso è nemico del bene e la perfezione assoluta è molte volte più un auspicio che la realtà.

Una piccola annotazione per quanto riguarda la tabella prevista dall'articolo 6. Desidererei sapere perché al punto due della tabella, quello relativo alla ricerca del nome di una persona sulla tavola alfabetica e sullo schedario, l'importo delle tasse è passato da lire 500 a lire 2500, un importo che a me sembra eccessivamente pesante nei confronti dell'utente, del cittadino, cioè, che deve fare quel tipo di ricerca. A questa considerazione ne va aggiunta un'altra: quell'importo è relativo ad una sola persona e, quindi, se si devono cercare 5 nomi esso dovrà essere moltiplicato per cinque e la misura della tassazione, quindi, diverrebbe, a mio avviso, eccessivamente sproporzionata, soprattutto se riferita a quella fissata per altre ricerche. Dunque, ed anche in considerazione delle mie esperienze professionali, mi permetto di suggerire l'opportunità di diminuire il costo di quel servizio per non renderlo impraticabile.

Con le precisazioni esposte e con le osservazioni svolte, ribadisco il voto favorevole del MSI-destra nazionale al provvedimento in esame.

CIAMPAGLIA. Desidero, prima di tutto, esprimere il mio apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato ristretto, per il fatto che ad esso abbia aderito il Governo e per il fatto che, come già è avvenuto in altre occasioni, da un provvedimento settoriale si sia giunti a risolvere

un problema generale riguardante tutta l'amministrazione finanziaria.

A proposito del precariato, che ha costituito una forma surrettizia di reclutamento da parte del Ministero delle finanze, ritengo che esso sia in parte riconducibile al fatto che da quando è stata approvata la legge-delega di riforma tributaria, abbiamo sempre trascurato l'aspetto più importante della riforma stessa, cioè quello relativo al personale: non prendemmo in considerazione, nei primi decreti del Presidente della Repubblica, l'allargamento e l'ampliamento degli organici, nonché la loro razionalizzazione.

Il provvedimento in esame, che cerca di sanare quel reclutamento surrettizio, potrà avere un risultato positivo se in futuro affronteremo, una volta per tutte, il problema dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria, problema la cui soluzione sarà di supporto all'importante riforma del sistema tributario.

A nome del gruppo socialdemocratico preannuncio il voto favorevole al disegno di legge in discussione.

SPAVENTA. Interrompendo l'unanimità di consensi cui ha fatto prima riferimento l'onorevole Santagati, preannuncio il mio voto contrario per le stesse ragioni che ebbe modo di esprimere l'onorevole D'Alema in una precedente seduta.

Provvedimenti quale quello in esame mi fanno venire in mente ciò che diceva un mio collega universitario, il professor Sylos Labini: « *Ope legis ora pro nobis* ».

Aggiungo che l'articolo 8 del disegno di legge mostra lo sfondamento del tetto « invalicabile » dei 50 mila miliardi.

PATRIA. Il nostro impegno, sin dall'inizio, è stato indirizzato al raggiungimento di un obiettivo: quello di creare condizioni migliori al funzionamento della pubblica amministrazione; in tal senso, giudichiamo positivamente il fatto che il Governo abbia contribuito a realizzarlo attraverso gli emendamenti preannunciati.

Il gruppo della democrazia cristiana si augura che l'entrata in vigore di questo

provvedimento concorra a rimuovere le condizioni di disagio dei diversi servizi periferici dell'amministrazione finanziaria. Credo sia doveroso a questo punto, a nome del gruppo della democrazia cristiana, rivolgere un particolare ringraziamento al relatore che con tanto impegno ha svolto il suo lavoro consentendoci di esprimere appieno, ed a ragion veduta, la nostra opinione sul provvedimento in esame.

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio il relatore ed i colleghi intervenuti nel dibattito per l'apporto fornito al lavoro del Comitato ristretto, lavoro che ci ha consentito di trovarci oggi di fronte ad un provvedimento organico che trova l'assenso quasi unanime della Commissione finanze e tesoro.

Il problema del personale dell'amministrazione finanziaria fu oggetto, nella scorsa legislatura, di attento esame da parte delle due Commissioni parlamentari, una della Camera ed una del Senato che visitarono numerosi uffici finanziari.

Alle ormai note carenze strutturali degli uffici della amministrazione pubblica del nostro paese, si aggiunge il grave problema della professionalità, il quale a sua volta è strettamente collegato a quello della remunerazione del personale nonché a quello dell'espletamento dei concorsi (argomento che trova spazio nel provvedimento recentemente presentato al Governo dal Ministro per la funzione pubblica, e che mi auguro possa essere quanto prima presentato all'esame dei due rami del Parlamento).

Mi pare che sia da tutti riconosciuta la validità dell'apporto che il personale precario ha dato all'amministrazione finanziaria, tenuto anche conto del fatto che tale personale è stato utilizzato in servizi che vanno al di là di quelle che dovrebbero essere le sue mansioni e del riconoscimento previsto dalla legge n. 276.

Ho già avuto modo di dire che forse il Governo ha fatto un buon investimento in questa circostanza, un investimento che oggi ci consente di fruire di personale già addestrato, che entra nel *turnover* della amministrazione avendo già acquisito una

certa capacità ed esperienza. Quindi, se da una parte il Parlamento, approvando la legge, compie un atto di giustizia nei confronti di questo personale che aspetta una sistemazione, dall'altra esso va effettivamente incontro alle reali esigenze della pubblica amministrazione.

Quando parliamo, però, dell'amministrazione finanziaria, evidentemente dobbiamo anche valutare la situazione generale della pubblica amministrazione. Le stesse I e V Commissione credo abbiano espresso parere favorevole perché si sono rese conto che il discorso relativo alla amministrazione finanziaria è diverso rispetto a quello che si deve fare nei confronti della pubblica amministrazione in senso generale, e non solo per il lavoro che si intende svolgere, ma soprattutto per il tipo di carenze esistenti che investono i diversi settori: le conservatorie, le dogane, le imposte, le tasse.

Il problema inoltre, nei suoi molteplici aspetti, deve essere considerato alla luce degli importanti emendamenti presentati dall'onorevole Bellocchio in riferimento alla prospettiva che riguarda gli organici complessivi della amministrazione (che certo non possono essere coperti con il provvedimento in esame, ma che dovranno essere rivisti alla luce delle nuove e reali esigenze, e tenendo presenti criteri quali quello del necessario completamento degli organici stessi e quello della mobilità del personale).

Per quanto riguarda l'esperienza della meccanizzazione nei centri di Pescara e di Arezzo, il ministro ci dice che essa deve essere considerata positivamente, anche se per ottenere la meccanizzazione globale del servizio dovranno ancora passare cinque anni, secondo le previsioni della Società generale di informatica.

Il subemendamento del Governo all'emendamento all'articolo 1 si inquadra nella meccanizzazione del servizio, argomento attualmente all'esame della Commissione giustizia di questo ramo del Parlamento e che non può essere ignorato nel nuovo testo, data l'importanza che esso riveste.

PRESIDENTE. Desidero dire ai colleghi che quando ieri è avvenuto l'incontro con un certo numero di dipendenti precari, o comunque con del personale che ha avuto rapporti con l'amministrazione in relazione all'applicazione della legge n. 276, mi sono permesso - forse con una espressione non gradita - di sottolineare come, da parte di questi cittadini, dovesse aversi coscienza dell'eccezionalità delle prove che avrebbero dovuto sostenere per avere ingresso nella pubblica amministrazione e come, di conseguenza, mi sentissi di chiedere loro un impegno di lavoro straordinario in rapporto al momento in cui la loro immissione avviene, cioè nel momento in cui le condizioni generali del paese registrano un'estrema emergenza economica. Ho chiesto questo impegno ritenendo in tal modo di interpretare la volontà di tutti i gruppi, sia di quelli che esprimeranno voto favorevole al provvedimento in esame, sia di quelli che, viceversa, si sono dichiarati contrari ad esso.

AZZARO. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, mi limiterò ad illustrare l'articolo aggiuntivo da me presentato e mi esimerò dall'assentire o dissentire dal provvedimento in esame che credo raccolga il consenso di tutti i gruppi politici, tranne quello dell'onorevole Spaventa.

Sottolineo come il disegno di legge in esame, pur avendo carattere di eccezionalità, dovrà comunque inquadrarsi nello ambito della riforma delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione.

Ho presentato questo articolo aggiuntivo perché ritengo che difficilmente si possa parlare della situazione delle conservatorie dei registri immobiliari senza tener presente la figura del gerente il quale sostituisce in maniera completa il conservatore.

In primo luogo vorrei fare una precisazione all'onorevole Bellocchio il quale ha affermato che la scelta del gerente, compiuta dal conservatore, potrebbe essere operata anche traendo il gerente dalla carriera esecutiva.

BELLOCCHIO. Ciò già avviene: a Santa Maria Capua Vetere tale figura è ricoperta dall'assessore socialista Bruno Giordano.

AZZARO. Forse questo assessore sarà *a legibus solutus*, magari perché è socialista.

Il secondo comma dell'articolo 8 stabilisce che il gerente deve essere scelto tra il personale della carriera di concetto.

BELLOCCHIO. Per la carriera di concetto si è fatto un solo concorso da 40 anni a questa parte! Non esiste la carriera di concetto nelle conservatorie.

AZZARO. Qual è il senso del mio articolo aggiuntivo? Il gerente, sia pure scelto dal conservatore, assume interamente le funzioni di quest'ultimo in caso di sua assenza, ma le assume completamente ed autonomamente, talché il gerente non è il sostituto del conservatore né colui che ne fa le veci, ma è colui che assume direttamente responsabilità, come ha stabilito anche la Corte di cassazione a tale proposito. Non dimentichiamo, poi, che talvolta il gerente sostituisce dirigenti superiori senza essere nemmeno nell'ottavo livello della carriera. Si tratta forse di una dimenticanza del legislatore nel momento in cui è stata approvata la legge n. 312, ma credo che sia questo il momento opportuno per dare dignità ai funzionari dello Stato che assolvono ad una funzione di importanza fondamentale.

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Obiettivamente debbo dire che condivido nel merito l'emendamento dell'onorevole Azzaro e ritengo giuste le sue valutazioni per quanto riguarda la realtà esistente e le rivendicazioni manifestatesi in tutti i settori relativamente alla qualifica funzionale, alla collocazione del personale e all'assunzione di determinate responsabilità. Appunto per questo il Governo su un simile emendamento presentato al Senato in occasione della discussione del provvedimento n. 1114, aveva espresso parere favorevole. Tale emenda-

mento, però, venne ritirato, su invito della I Commissione che, dopo alcune valutazioni generali per quanto riguarda il problema del personale e in modo particolare l'applicazione della legge n. 312 del 1980, sottolineò come il problema, di cui all'emendamento, avrebbe potuto trovare una migliore rispondenza e collocazione nell'ambito del provvedimento presentato dal ministro per la funzione pubblica.

Prego pertanto anche io l'onorevole Azzaro di ritirare il suo emendamento che potrà trovare una migliore e più organica collocazione nel provvedimento concernente l'intera pubblica amministrazione.

AZZARO. Considerando che sul mio emendamento sarebbe necessario acquisire il parere della I Commissione affari costituzionali (con un ulteriore ritardo dell'iter del provvedimento) e prendendo atto della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo di discutere l'argomento quanto prima in altra sede, lo ritiro.

GARZIA, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole Azzaro per aver accettato l'invito del Governo, e anche io concordo sulla opportunità di una riconsiderazione del problema in altra sede.

Desidero anche sottolineare che il punto 8) della risoluzione approvata il 27 ottobre scorso, relativo all'assoggettamento di tutto il personale dipendente al dovere della mobilità finalizzata al migliore funzionamento dell'amministrazione finanziaria, non è stato tradotto in una norma di legge, in quanto ciò sarebbe stato estremamente difficile. Ma ho voluto fare questa precisazione affinché sia ben chiaro che in futuro, dopo aver eliminato il vincolo quinquennale o decennale, non sorgano poi altri tipi di vincolo alla mobilità territoriale.

All'onorevole Santagati debbo dire però che la tabella dell'articolo 6 chiarisce in parte il problema sollevato. Ma soprattutto il calcolo fatto sulle nuove tabelle evidenzia che non siamo in grado oggi di apportare delle modifiche riduttive se non

a rischio di dover di nuovo richiedere il parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il relatore ed il Governo hanno precisato il proprio pensiero. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

In attesa dell'entrata in vigore della legge prevista nel primo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e della identificazione dei profili professionali di cui all'articolo 3 della stessa legge n. 312 del 1980, le dotazioni organiche della quarta e della quinta qualifica funzionale del personale delle Conservatorie dei registri immobiliari sono determinate, rispettivamente, in 1710 ed in 660 unità con i profili professionali indicati nella allegata tabella.

Fermo restando il disposto dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro delle finanze può apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di qualifica funzionale e di dotazione organica per adeguarle ai profili professionali che siano stati identificati dalla Commissione prevista dall'articolo 10 della citata legge n. 312 del 1980 eventualmente prima dell'inizio delle procedure per l'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge.

Al personale assunto in applicazione della presente legge saranno attribuiti i profili professionali definitivi, identificati dalla Commissione di cui al precedente comma, sulla base della corrispondenza con le mansioni relative ai profili professionali provvisori indicati nella allegata tabella.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« In attesa dell'entrata in vigore della legge prevista nel primo comma dell'arti-

colo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e della identificazione dei profili professionali di cui all'articolo 3 della stessa legge n. 312 del 1980, le dotazioni organiche della sesta e della settima qualifica funzionale del personale delle conservatorie dei registri immobiliari sono determinate, rispettivamente, in 747 e in 122 unità con i profili professionali indicati nella allegata tabella.

Alla copertura dei posti comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella sesta qualifica funzionale di cui al precedente comma si provvede mediante pubblici concorsi indetti a norma delle vigenti disposizioni.

Alla copertura dei posti comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella settima qualifica funzionale di cui al precedente primo comma si provvede mediante concorsi speciali riservati agli impiegati della stessa amministrazione purché in possesso del diploma di laurea previsto per l'accesso alle carriere direttive.

I posti disponibili dopo l'applicazione del precedente comma saranno coperti mediante pubblici concorsi a norma delle vigenti disposizioni.

Il Ministero delle finanze è autorizzato, in deroga alle norme vigenti sui pubblici concorsi, a bandire concorsi speciali per la copertura dei posti di cui al terzo comma del presente articolo nonché concorsi speciali di idoneità su base regionale per l'inquadramento del personale di cui ai seguenti articoli.

Al personale assunto in applicazione della presente legge saranno attribuiti i profili professionali identificati dalla commissione prevista dall'articolo 10 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312 ».

1. 1.

L'onorevole Bellocchio ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento del Governo:

Al terzo comma sopprimere le parole: previsto per l'accesso alle carriere direttive.

GARZIA, Relatore. Sono favorevole.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1981

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Bellocchio, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente subemendamento al suo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il personale in servizio presso le conservatorie dei registri immobiliari è tenuto ad avvalersi, nell'espletamento dei propri compiti di istituto, delle apparecchiature in dotazione agli uffici, secondo turni di lavoro stabiliti con decreto del ministro delle finanze ».

FERRARI MARTE. Onorevole sottosegretario, che cosa si intende per turni di lavoro ?

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Turni secondo le esigenze dell'amministrazione e la collocazione del personale.

FERRARI MARTE. Ma esiste una programmazione, ad esempio mensile, trimestrale eccetera ?

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sul problema dei turni e della collocazione vi sono sempre intese tra Governo, uffici e organizzazioni sindacali. C'è questa garanzia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del Governo, aggiuntivo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

Alla copertura dei posti comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella quarta qualifica funzionale di cui al precedente articolo 1, primo comma, detratta la riserva dei posti prevista dall'articolo 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, si provvede:

a) mediante assunzione dei candidati idonei nei concorsi per l'accesso alla soppressa carriera esecutiva con la qualifica di coadiutore e di operatore tecnico espletati dall'Amministrazione finanziaria e le cui graduatorie sono state approvate a partire dal 26 agosto 1975 fino all'entrata in vigore della presente legge, sempre che all'atto della nomina siano in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di assunzione nel pubblico impiego;

b) mediante concorsi speciali indetti su base territoriale decentrata in deroga all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con le forme e le modalità indicate al successivo articolo 4.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

« Gli assuntori di appalto, compresi i loro dipendenti, ed i lavoratori singoli o comunque associati al fine di prestare la propria opera ai sensi dell'articolo 15 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, che, alla data del 1° ottobre 1981 hanno intrattenuto rispettivamente rapporti di appalto o di commessa a fattura con il Ministero delle finanze - direzione generale del catasto dei servizi tecnici erariali - per un periodo di almeno un anno, anche in modo discontinuo, sono inquadrati, mediante concorso speciale di idoneità su base regionale, nella categoria III (IV livello) del personale non di ruolo previsto

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1981

dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni.

Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione del titolo di studio e del limite di età. L'inquadramento è inoltre subordinato al possesso dell'attestato rilasciato dai competenti uffici tecnici erariali comprovante il servizio prestato ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente dagli assuntori.

Per le esigenze di formazione e di conservazione dei catasti possono essere assunti operai canneggiatori ai sensi dell'articolo 25 della legge 19 luglio 1962, n. 959, per un periodo massimo di giorni 10 nell'anno solare.

È abrogato l'articolo 15 della legge 1° ottobre 1969, n. 679 ».

2. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

La assunzione dei candidati idonei nei concorsi già espletati secondo quanto previsto dalla lettera *a*) del precedente articolo viene effettuata seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale, che deve comprendere tutti gli idonei dei concorsi stessi, approvata con decreto del Ministro delle finanze immediatamente efficace.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

« I messi notificatori speciali comunque autorizzati dagli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze per la notificazione degli avvisi e degli atti emanati dagli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria e

dalle commissioni tributarie, assunti entro il 1° ottobre 1981, retribuiti con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati mediante concorso speciale di idoneità su base regionale nella categoria III (quarto livello) del personale non di ruolo di cui alla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione del titolo di studio e del limite di età.

Il predetto personale, oltre a svolgere le mansioni proprie della qualifica nella quale viene inquadrato, è tenuto ad eseguire la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge debbono essere notificati al contribuente a cura dell'ufficio presso cui presta servizio. Per ogni notificazione effettuata spetta, a titolo di rimborso spese, un compenso di lire 200.

È fatto divieto agli uffici finanziari di conferire incarichi per il servizio di notificazione a personale estraneo all'Amministrazione finanziaria, ad eccezione delle notificazioni effettuate a mezzo del personale delle amministrazioni comunali.

Gli incarichi conferiti dopo il 1° ottobre 1981 sono revocati di diritto e comunque non costituiscono titolo valido per l'assunzione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

Per i posti risultanti disponibili, dopo l'assunzione degli idonei dei concorsi di cui ai precedenti articoli, sono indetti i pubblici concorsi speciali indicati dalla lettera *b*) del precedente articolo 2, per l'espletamento dei quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, primo

comma, 10 e 11, settimo e nono comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397.

La prova di esame consiste in un colloquio diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale, integrato da una prova pratica consistente in un saggio di dattilografia e su macchina calcolatrice.

Per la partecipazione ai concorsi speciali previsti dal presente articolo è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al presente articolo sono nominate con decreto del Ministro delle finanze e sono composte dall'intendente di finanza della provincia dove si svolgono gli esami o da un funzionario in servizio presso la stessa Intendenza di finanza, con qualifica funzionale non inferiore all'ottava, presidente, e da due funzionari dell'Amministrazione delle finanze con qualifica funzionale non inferiore alla settima, membri.

Possono essere nominate sottocommissioni di esame con le procedure e nella ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le funzioni di segretario delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni previste dai commi precedenti sono svolte da un funzionario dell'intendenza di finanza della provincia dove si svolgono gli esami, con qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

« Il personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, purché abbia prestato servizio negli uffici finanziari per almeno un turno completo ai sensi dei decreti ministeriali 3 febbraio 1979 e 5 ottobre 1979 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica rispettivamente n. 69 del 10 mar-

zo 1979 e n. 295 del 29 ottobre 1979 e non abbia rinunciato a successive assunzioni è inquadrato, mediante concorso speciale di idoneità, su base regionale nelle categorie III e IV (rispettivamente quarto e secondo livello) del personale non di ruolo previsto alla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni e integrazioni o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90 e successive modificazioni.

Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego ad eccezione del limite di età.

Le unità di personale da inquadrare non possono superare rispettivamente per le categorie esecutive (quarto livello), ausiliarie e operaie (secondo livello), il numero degli impiegati complessivamente assunti nei turni effettuati nell'anno 1981 secondo i contingenti previsti dai decreti ministeriali citati nel primo comma del presente articolo.

L'inquadramento nelle categorie di personale non di ruolo non può essere effettuato per categorie diverse da quelle corrispondenti alle mansioni per le quali gli interessati sono stati assunti.

Gli impiegati inquadrati ai sensi del presente articolo e dal precedente articolo 2 sono amministrati dalle intendenze di finanza e saranno destinati a prestare servizio in settori dell'amministrazione anche diversi da quelli presso i quali sono stati assegnati in qualità di straordinari.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 non si applicano al Ministero delle finanze ».

L'onorevole Bellocchio ha presentato i seguenti subemendamenti all'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 4:

Al primo comma, dopo la parola: completo, aggiungere le altre: di lavoro e sopprimere le parole: ai sensi dei decreti mi-

nisteriali 3 febbraio 1979 e 5 ottobre 1979 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica rispettivamente n. 69 del 10 marzo 1979 e n. 295 del 29 ottobre 1979.

Al terzo comma sostituire le parole: citati nel primo comma del presente articolo, *con le altre:* 3 febbraio 1979 e 5 ottobre 1979 pubblicati, rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 10 marzo 1979 e n. 295 del 29 ottobre 1979.

GARZIA, *Relatore*. Sono favorevole.

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Bellocchio al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Bellocchio al terzo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 4, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

Alla copertura dei posti eventualmente disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella quinta qualifica funzionale di cui al precedente articolo 1, primo comma, detratta la riserva dei posti prevista dall'articolo 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, si provvede mediante concorsi speciali indetti su base territoriale decentrata in deroga all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Per l'espletamento dei concorsi speciali di cui al precedente comma si applica il

procedimento previsto dagli articoli 9, primo comma, 10 e 11, settimo e nono comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397.

Il programma d'esame consiste:

a) in una prova scritta diretta ad accertare il possesso di un'adeguata cultura generale;

b) in un colloquio avente per oggetto la conoscenza di nozioni di diritto privato; di nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; di norme sul procedimento per la riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Per la partecipazione ai concorsi speciali previsti dal presente articolo è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Per le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 della presente legge.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

ART. 5.

« Nei bandi che indicano i concorsi speciali di cui ai precedenti articoli sono indicati i criteri, le modalità e le procedure per lo svolgimento delle prove di esame nonché la composizione della commissione esaminatrice.

Il programma d'esame dei concorsi speciali riservati di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge consiste in un esame-colloquio avente ad oggetto nozioni di diritto amministrativo, di diritto civile, di diritto tributario e di procedura civile e penale.

I concorsi speciali di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge consistono in un esame-colloquio su materia di propria esperienza acquisita nel periodo di servizio presso l'Amministrazione.

L'inquadramento dei candidati nel personale diurnista avviene con l'approvazione della graduatoria unica degli idonei, formata sulla base delle graduatorie di merito approvate dalle Commissioni esaminatrici regionali.

L'inquadramento del personale diurnista di cui alla presente legge ha decorrenza ai fini giuridici dalla data del relativo provvedimento ed agli effetti economici dalla data di effettiva prestazione del servizio.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà dell'anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento in ruolo nella posizione iniziale alla qualifica di riferimento ».

L'onorevole Ferrari Marte ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 5:

Al terzo comma, dopo la parola: nel, aggiungere l'altra: ultimo.

FERRARI MARTE. Dal momento che i lavoratori precari possono non sempre aver svolto la loro mansione nello stesso posto, è bene stabilire che per ciò che si riferisce a quanto specificato al suddetto

terzo comma, è l'ultimo periodo di servizio presso l'amministrazione quello al quale bisogna fare riferimento.

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Invito l'onorevole Ferrari Marte a ritirare il suo subemendamento poiché, per quanto riguarda l'amministrazione, il criterio che si intende seguire è proprio quello di riferirsi agli ultimi tre mesi di lavoro svolto.

FERRARI MARTE. A seguito della puntualizzazione del sottosegretario, onorevole Colucci, dichiaro di ritirare il mio subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 5, di cui ho prima dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

La tabella degli emolumenti ipotecari allegata alla legge 25 luglio 1971, n. 545, è sostituita dalla seguente:

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1981

TARIFFA DELLE TASSE IPOTECARIE

N.	Indicazione degli atti e delle formalità	Importo delle tasse (lire)	Note
1	Per ciascuna formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, anche se una sola nota contenga più contratti o più disposizioni riguardanti persone diverse e non aventi interesse comune o solidale	3.000	Compreso il certificato di eseguita formalità da rilasciarsi in calce al duplo della nota da restituirsi al richiedente, e la tassa di cui al successivo n. 8 per la scritturazione del certificato stesso.
2	Ricerca del nome di una persona sulla tavola alfabetica o sullo schedario: per ciascuna persona per la quale viene richiesta la ricerca	500	Non è consentita al pubblico l'ispezione della tavola alfabetica né dello schedario.
3	Ispezione dei repertori riguardanti una sola persona, qualunque sia il numero dei repertori ispezionati	2.000	Compresa l'ispezione del registro generale e delle note per il periodo non repertoriato. Oltre la tassa di cui al n. 2.
4	Ispezione del registro generale, delle note o domande e dei titoli di trascrizione, iscrizione o annotazione; per ogni nota o domanda o titolo ispezionati	500	Per l'ispezione del registro generale, la tassa è dovuta per ogni formalità ispezionata.
5	Per ogni stato o certificato, attestazione riguardante una sola persona	500	Oltre le tasse di cui ai numeri 2, 3, 4 e 8. Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi è dovuta una sola tassa.
6	Per ogni copia di nota o di titolo	1.000	Oltre il diritto di scritturato previsto dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1969, n. 789.
7	Per la formazione delle note e delle domande nei casi previsti dalla legge	2.000	Oltre la tassa di cui al n. 8.
8	Scritturazione dei documenti di cui ai precedenti nn. 5 e 7. Per ogni facciata scritta	500	Compreso il diritto di scritturato previsto dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1969, n. 789.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

ART. 6.

La tabella degli emolumenti ipotecari allegata alla legge 25 luglio 1971, n. 545, è sostituita dalla seguente:

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1981

TARIFFA DELLE TASSE IPOTECARIE

N.	Indicazione degli atti e delle formalità	Importo delle tasse (lire)	Note
1	Per ciascuna formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione . . .	3.000	Compreso il certificato di eseguita formalità da rilasciarsi in calce al duplo della nota da restituirsi al richiedente, e la tassa di cui al successivo n. 7 per la scritturazione del certificato stesso.
2	Ricerca del nome di una persona sulla tavola alfabetica o sullo schedario anche se negativa con eventuale ispezione dei repertori riguardanti una sola persona, qualunque sia il numero dei repertori ispezionati. Per ogni nominativo richiesto è dovuto il deposito cauzionale di lire 2.500 con relativo rilascio di ricevuta da parte dell'ufficio. Non è consentito ai terzi compilare l'elenco delle formalità pubblicate giornalmente sia a mezzo delle note originali che dei mod. 60	2.500	Non è consentita al pubblico l'ispezione della tavola alfabetica né dello schedario compresa l'ispezione del registro generale e delle note per il periodo non reperito.
3	Ispezione del registro generale, delle note o domande e dei titoli di trascrizione, iscrizione o annotazione; per ogni nota o domanda o titolo ispezionati	500	Per l'ispezione del registro generale, la tassa è dovuta per ogni formalità ispezionata.
4	Per ogni stato o certificato, attestazione riguardante una sola persona	500	Oltre le tasse di cui ai numeri 2, 3, 4 e 7. Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi è dovuta una sola tassa.
5	Per ogni copia di nota o di titolo .	1.000	Oltre il diritto di scritturato previsto dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1969, n. 789.
6	Per la formazione delle note e delle domande nei casi previsti dalla legge	2.000	Oltre la tassa di cui al n. 7.
7	Scritturazione dei documenti di cui ai precedenti nn. 5 e 6. Per ogni fotocopia	500	Compreso il diritto di scritturato previsto dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1969, n. 789. È abrogato il secondo comma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1969, n. 789.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1981

L'onorevole Bellocchio ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 6:

Sostituire il n. 1 con il seguente:

« 1) Per ogni negozio giuridico o per ciascuna convenzione oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione, iscrizione o annotazione.

Ciascuna nota non può riguardare più di un negozio giuridico o convenzione oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione, l'iscrizione o annotazione ».

SANTAGATI. Chiedo la votazione, per parti separate, della tabella di cui all'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo all'articolo 6, nel senso, cioè, di votare separatamente il punto 1), cui si riferisce il subemendamento Bellocchio, il punto 2), e successivamente i restanti punti. A me sembra, infatti, che le osservazioni del relatore, relativamente al punto 2) della suddetta tabella, non siano del tutto convincenti: se fosse come lui dice, e cioè che l'approvazione del primo punto nel testo presentato dall'onorevole Bellocchio riguarda pluralità di persone afferenti allo stesso negozio giuridico, non sarei preoccupato, ma dubito che possa darsi questa interpretazione, dal momento che qui si parla di ricerca del nome di una persona afferente ad un negozio giuridico. Più pertinente, semmai, è l'osservazione del relatore circa la necessità, se si dovesse modificare il contenuto del punto 2), di dover rimandare il testo alla Commissione bilancio, in quanto si sposterebbero i termini della copertura. Tuttavia, non volendo pregiudicare l'iter legislativo del provvedimento, rinuncio alla presentazione di un emendamento proprio perché ciò significherebbe richiedere su di esso il prescritto parere della Commissione bilancio, e dichiaro di astenermi dalla votazione del punto in questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento al punto 1) dell'emendamento del Governo all'articolo 6.

(È approvato).

Pongo in votazione il punto 2) dell'emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 6, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3 miliardi e 266 milioni per l'anno 1981, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del precedente articolo 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

È dichiarato inoperante il vincolo quinquennale, o decennale previsto rispettivamente dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dall'articolo 11 della legge 4 agosto 1975, n. 397, di permanenza nel territorio della regione di prima assegnazione nei confronti dei vincitori dei con-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1981

corsi banditi dal Ministero delle finanze anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

I provvedimenti del Ministro delle finanze, previsti dall'articolo 10, quinto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397, sono approvati con decreto immediatamente efficace.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1982 in lire 116 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 45 miliardi a carico dei capitoli 1017, 3411, 3801, 4601 e 5301 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982;

b) quanto a lire 5 miliardi a carico del capitolo 3462 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982;

c) quanto a lire 25 miliardi mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del precedente articolo 6;

d) quanto a lire 41 miliardi a carico del capitolo 4667 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

SPAVENTA. Questo articolo dimostra che non era poi tanto invalicabile il famoso tetto dei 50 mila miliardi, oppure che ci troviamo di fronte ad una decisione incompatibile con gli intenti del Governo.

SANTAGATI. In effetti questo è un problema che la maggioranza si deve porre, perché se da 116 miliardi ne togliamo 25, ne rimangono 91.

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Senza voler criticare nessuno, ho l'impressione che a volte si parli senza aver prima approfondito le questioni: l'impegno di 116 miliardi riguarda il provvedimento in senso globale, però nella sostanza — cioè nell'ambito dei 116 miliardi — l'unica cifra che non trovava una collocazione nella spesa corrente erano i 41 miliardi, trattandosi, per le altre categorie, di un discorso già acquisito perché i lavoratori vi prestano servizio da anni, non da oggi.

PRESIDENTE. Mi pare che il sottosegretario Colucci abbia voluto dire che i 41 miliardi sono tratti dal capitolo numero 4667 del bilancio del Ministero delle finanze per l'anno 1982.

SPAVENTA. Accetto la correzione quantitativa, ma rimane lo sfondamento.

PRESIDENTE. Non dimentichi, onorevole Spaventa, che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole e che certamente, prima di farlo, avrà approfondito l'argomento.

Pongo in votazione l'articolo 8 aggiuntivo del Governo nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura della tabella annessa.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1981

TABELLA

PROFILI PROFESSIONALI DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI QUARTA E QUINTA
PER IL PERSONALE DELLE CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI

Qualifica funzionale	Profili professionali	Mansioni	Numero posti	Livello retributivo
IV	Coadiutore ipotecario	<p>Tenuta registro protocollo.</p> <p>Tenuta e aggiornamento archivio.</p> <p>Annotazione note sul registro generale d'ordine.</p> <p>Scritturazione certificati ipotecari.</p> <p>Esecuzione lavori di copia.</p> <p>Adempimenti amministrativi e contabili che non comportano accertamenti o riscossioni di imposta.</p> <p>Adempimenti per le ispezioni ipotecarie.</p> <p>Uso di macchine elettroniche, meccanografiche, per microfilms, dattilografiche, fotocopiatrici e di altre apparecchiature in dotazione all'Ufficio.</p>	1.710	IV
V	Collaboratore ipotecario	<p>Servizi e adempimenti di segreteria.</p> <p>Adempimenti per la pubblicazione delle formalità sui registri ipotecari - controllo.</p> <p>Accettazione certificati ed annotamenti ipotecari e loro annotazione sui registri contabili - primo esame.</p> <p>Uso di macchine elettroniche, meccanografiche, per microfilms e di altre apparecchiature in dotazione all'Ufficio - Coordinamento e sorveglianza sul gruppo di lavoro.</p> <p>Riscossione somme modelli 60 - 70 - 72 da versare alla Cassa.</p>	660	V

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1981

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la tabella con la seguente:

TABELLA

PROFILI PROFESSIONALI DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI
SESTA E SETTIMA PER IL PERSONALE DELLE CONSERVATORIE
DEI REGISTRI IMMOBILIARI

Qualifica funzionale	Profili professionali	Mansioni	Numero posti	Livello retributivo
VI	Segretario amministrativo	—	747	VI
VII	Vice conservatore	—	122	VII

La pongo in votazione.

(È approvata).

Il Governo propone di sostituire il titolo « Norme per il riassetto del ruolo del personale della ex carriera esecutiva delle Conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse » con il seguente:

« Norme per la stabilizzazione del personale precario del Ministero delle finanze e per il potenziamento delle Conservatorie dei registri immobiliari ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

D'ALEMA. Per dichiarazione di voto. Non c'è dubbio che di fronte ad un provvedimento del genere ciascuno di noi sa di essere in presenza di un problema, per alcuni aspetti, anche drammatico, trattandosi di una categoria — numericamente estesa — che aspira ad una sistemazione definitiva nell'ambito dell'amministrazione pubblica, con la conseguente remunerazione e progressione di carriera; però, se

dal punto di vista umano e sindacale io sono del tutto solidale con questi precari, in realtà il problema che ci troviamo a dover risolvere è ancora più grosso: dopo questo provvedimento, trentamila saranno i precari che ci chiederanno una sistemazione, sull'esempio dei precari dell'amministrazione finanziaria! Questa situazione è veramente più precaria di quella dei precari; noi parlamentari dobbiamo tener conto più di un problema così generale che della necessità di coprire posti in maniera tanto deplorabile. Mi meraviglio, inoltre, che la Commissione affari costituzionali abbia espresso un tale parere. E non c'è dubbio, infatti, che il provvedimento in oggetto avrebbe meritato un dibattito in aula.

A mio avviso, noi oggi abbiamo dato soddisfazione ad una esigenza sindacale, umanitaria, ma abbiamo reso un pessimo servizio all'amministrazione dello Stato. Dubito fortemente che porteremo avanti la riforma dell'amministrazione finanziaria e così, mentre ci ubriachiamo con grandi parole, assistiamo a mancate riforme e contribuiamo con la demagogia ad affos-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1981

sare questo Stato che non funziona, quest'amministrazione che pesa duramente sull'economia nazionale, soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra Stato e cittadini. Per me proprio tale rapporto individua in tutta la sua interezza la cosiddetta questione morale.

Chiunque sarà assunto in condizioni di precario d'ora innanzi avrà diritto a chiedere quanto stanno ottenendo i dipendenti dell'amministrazione finanziaria e noi comunisti solleciteremo tali richieste.

In conclusione, pur preannunciando il mio voto favorevole, non posso fare a meno di sottolineare che mi sento in colpa per aver contribuito a diseducare i cittadini e per aver dato un apporto negativo allo Stato italiano.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme per la stabilizzazione del personale precario del Ministero delle finanze e per il potenziamento delle Conservatorie dei registri immobiliari » (2796):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Azzaro, Bellocchio, Bernardini, Ciampaglia, D'Alema, Ferrari Marte, Fiori Publio, Gaiti, Garzia, Gottardo, Laganà, Mazzarrino, Merolli, Patria, Pavone, Querci, Rende, Rubbi Emilio, Santagati, Seppia, Spaventa, Toni, Triva, Usellini e Viscardi.

La seduta termina alle 19,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO